



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Roma, 14 luglio 2006.

Prot. S385/R

Regolamento numero 4

Regolamento del CIC governante i rapporti tra il Consorzio e il Consorziato in caso di inibizione a svolgere l'attività aziendale.

Premessa:

Ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto, le norme dello Statuto sono integrate da appositi Regolamenti Consortili concernenti l'attività del Consorzio, compresi...."tutti gli altri aspetti che si ritenga di regolamentare".

All'Art. 8 dello Statuto, è previsto l'esclusione del Socio che non abbia rispettati gli artt. 4,5,6 dello Statuto. All'Art. 5, è previsto che il consorziato assume l'obbligo di

“tutelare e difendere il buon nome del Consorzio, anche astenendosi da ogni pratica socialmente e commercialmente riprovevole o scorretta e segnalando immediatamente agli organi consortili ogni attività di terzi capace di compromettere il buon nome del Consorzio...”

Tuttavia lo Statuto non fa riferimento esplicito a come il Consorzio debba comportarsi nei confronti di un Socio che si trova in una situazione di temporanea sospensione delle attività. La sospensione dell'attività lavorativa potrebbe avvenire per una serie di motivi, tra cui giudiziari, tecnici, finanziari.

In questi casi, il Socio si trova a adempiere alle norme dello Statuto senza però poter svolgere l'attività per cui è iscritto al Consorzio; inoltre, il Socio, nei casi di azione giudiziaria da parte delle Autorità competenti, potrà aver commesso qualche scorrettezza o infrazione della normativa che, a giudizio definitivo, potrebbe compromettere il buon nome del Consorzio.

Considerato inoltre che ogni Consorziato come anche tutti i componenti dei diversi organismi del Consorzio, possono sempre e comunque avvalersi dei principi attinenti alla opportunità, lealtà e quant'altro, anche auto - sospendendosi da cariche, incarichi e deleghe; visto tutto ciò il CDA del CIC delibera nella seduta del 27 giugno 2006 di adottare il seguente regolamento.

Art. 1. La premessa è parte integrante del Regolamento

Art. 2. Questo Regolamento Consortile è adottato dal CDA del Consorzio e ha effetto dal giorno della Delibera di adozione.

Art. 3. Il Regolamento Consortile intende governare i rapporti tra il Consorzio e il Consorziato quando il Consorziato incontra una situazione di particolare criticità operativa. Il Regolamento



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Consortile non intende essere in nessun modo un giudizio sull'operato del Consorziato, ma consente al Consorziato e al Consorzio di svincolarsi temporaneamente dagli obblighi consortili assunti al momento dell'iscrizione, proteggendo il buon nome del Consorzio ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto.

Art. 4. Il CDA del Consorzio può deliberare di sospendere un Consorziato dagli obblighi Consortili assunti al momento dell'adesione al CIC se viene a conoscenza anche da parte del Socio stesso, che il Socio si trovi:

- La chiusura temporanea delle attività in seguito ad un intervento da parte delle Autorità competente e/o giudiziarie
- e/o
- L'inibizione da parte delle Autorità competente e/o dagli uffici giudiziari ai legali rappresentanti del Consorziato a svolgere le loro attività.

In questi casi la delibera del CDA è assunta in base a informazioni pervenute da fonti diverse e/o dal Socio stesso e richiede al CDA una profonda verifica dell'informazione prima di poter deliberare. L'atto di sospensione viene comunicato per iscritto al Socio entro 30 giorni dalla delibera del CDA. L'atto rimane un documento riservato al CDA del Consorzio e al Consorziato.

Nel periodo della sospensione il Socio sospeso non riceverà alcuna comunicazione dal Consorzio; non avrà nessun diritto di voto alle Assemblee; non potrà partecipare nelle attività del Consorzio come ad esempio nella Consulta dei Tecnici; non potrà utilizzare i loghi del CIC, né aderire al programma del Marchio di Qualità, né chiedere al CIC nessun servizio di consulenza. La Ragione Sociale del Consorziato sarà escluso dall'elenco dei Soci reso pubblico dal CIC tramite il sito internet e in altre forme.

Inoltre, nel periodo della sospensione, il Socio sarà sollevato dall'obbligo di versare al Consorzio le quote consortili di gestione annuale.

Art. 5. Nei casi previsti dall' Artt. 4 del presente Regolamento Consortile, il periodo di sospensione è determinato dal CDA e comunicato al Consorziato. Se prima della scadenza di tale periodo o alla scadenza, il CDA verifica che i motivi della sospensione non permangono, viene comunicato al Socio la revoca della sospensione e la ripresa della normale partecipazione alla vita Consortile. Allo stesso tempo, il Socio assume di nuovo gli obblighi Consortili compresi quelli previsti all'Art. 6 dello Statuto sui Contributi Annuali.

Art. 6. Se alla fine del periodo di sospensione le circostanze del Consorziato non siano modificate e permangono quelle precedenti, il CDA può scegliere di deliberare un'ulteriore periodo di sospensione del Consorziato oppure può procedere all'applicazione dell'Art. 8 dello Statuto, sull'Esclusione del Consorziato.